

Direzione Regionale del Lazio

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali**Affidamento avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle aree verdi presso la sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio e alcuni Uffici da essa dipendenti - CIG 9581748496**

Il giorno secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

L’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE LAZIO (di seguito, per brevità, denominata semplice mente “Agenzia”), con sede in Roma, in Via Marcello Boglione 73/81 (codice fiscale e partita IVA n. 06363391001), in persona della Direttrice regionale Ersilia Strumolo, domiciliata per la carica come sopra

e

L’Impresa (di seguito, per brevità, denominata semplicemente “Società” o “Impresa”), con sede legale in, c.f. e p.Iva, pec, in persona del legale rappresentante nato a il

PREMESSO CHE

- con Determina Prot. R.I. 2410 del 27 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio ha avviato ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 s.m.i. una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi presso la propria sede e alcuni Uffici da essa dipendenti, mediante Richiesta di Offerta (**RDO n. xxxxxx del xxxxxx**) interamente gestita sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
- l’appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata **ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016** e s.m.i.;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria dell’affidamento sulla base della graduatoria formata sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione, recepita dal verbale del xxxxxxxx Prot. R.I. xxxxxxxx e dal conseguente provvedimento di aggiudicazione del xxxxxxxx Prot. xxxx;

- le Parti convengono che gli allegati alla Richiesta d'offerta, le Condizioni particolari di contratto ivi contenute e gli atti menzionati nel presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e vengono riconosciuti da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi presso la sede dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio e alcuni Uffici dalla stessa dipendenti.

Per una migliore descrizione delle attività ricomprese nel servizio si rinvia all'art. 9 del Disciplinare, Capitolato e Condizioni particolari di contratto allegato alla Richiesta di Offerta.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire gli interventi a regola d'arte.

Le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate presso le quali dovrà essere prestato il servizio di manutenzione delle aree verdi sono le seguenti:

- **Direzione Regionale Lazio, Direzione Provinciale III Roma e Ufficio Territoriale di Roma 4** – Via Marcello Boglione 73/81 - Roma;
- **Ufficio Provinciale di Roma** – Via Raffaele Costi n. 58/60 – Roma;
- **Direzione Provinciale II Roma e Ufficio Territoriale di Roma 6** – Via Canton, 20 – Roma;
- **Ufficio Territoriale di Roma 5** – Via di Torre Spaccata, 110 – Roma;
- **Ufficio Territoriale di Roma 7** – Via Giambattista Conti, 15 – Acilia (RM);
- **Ufficio Territoriale di Pomezia** – Via Carlo Poma snc, 00040 – Pomezia (RM);
- **Ufficio Territoriale di Frascati** – Via Enrico Fermi, 21 – Frascati (RM);
- **Direzione Provinciale di Viterbo, Ufficio Territoriale di Viterbo e Ufficio Provinciale di Viterbo** – Via U. Ferroni, 5 – Loc. Le Pietrare – Viterbo.

Si precisa che le sedi risultano suscettibili di variazione, con conseguente eventuale modifica dei servizi oggetto del contratto e dei corrispettivi dovuti.

L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa aggiudicataria l'esecuzione di servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato, previa presentazione di uno specifico preventivo e successiva valutazione di congruità e autorizzazione dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Lazio.

Il servizio dovrà essere prestato in osservanza del **Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 del 10 marzo 2020** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020) recante ***Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.***

Art. 2 – Durata del contratto e Massimale di spesa

Il contratto ha la durata di **anni 2 (due)** decorrenti dalla data di stipula.

Il valore massimo del contratto per l'intera durata del contratto è fissato in € **xxxxx (euro xxxxxmila/00) + I.V.A.** di cui:

- € xxxxx (euro xxxxxmila/00) + I.V.A. per attività di *manutenzione ordinaria programmata biennale*;

- € xxxxx (euro xxxxxmila/00) + I.V.A. per attività di *manutenzione straordinaria non programmata biennale*.

Nei limiti del massimale contrattuale, per il servizio di manutenzione programmata il Fornitore ha offerto la seguente percentuale di ribasso:

.....

Per gli interventi di manutenzione non programmata i corrispettivi saranno calcolati applicando la seguente percentuale di ribasso come risultante dall'offerta economica:

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati in misura pari a € **4.900,00 (euro quattromilanovecento/00)**.

In caso di raggiungimento anticipato del massimale di spesa, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

L'Agenzia delle Entrate si riserva, in ogni caso, la facoltà di non commissionare né esercitare alcun servizio e, comunque, di non utilizzare tutto il massimale.

La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia e la validità del contratto risultano subordinate al possesso di tutti i requisiti di partecipazione e, comunque, al positivo esito di tutte le verifiche prescritte e consentite dalla legge.

In caso di stipula di contratto centralizzato da parte della Direzione Centrale ovvero in caso di attivazione di convenzioni CONSIP, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni, senza previsione di alcun onere indennitario e/o risarcitorio a favore del fornitore.

Art. 3 – Corrispettivi

Per la prestazione dei servizi l'Agenzia corrisponderà alla Società – entro il massimale di spesa come determinato all'articolo 2 – i seguenti corrispettivi (al netto dell'I.V.A.):

- per la manutenzione programmata, l'importo offerto per l'esecuzione di tutte le attività elencate all'articolo 9.2 secondo le modalità descritte al successivo articolo 9.3 del Disciplinare di gara;

- per la manutenzione non programmata, nei limiti del massimale contrattuale, gli importi per gli interventi effettivamente eseguiti, che saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica (riportati all'art. 2) rispetto ai prezzi di cui alla “Tariffa dei prezzi, Edizione luglio 2022, Regione Lazio” o in mancanza di voci specifiche, al prezziario “ASSOVERDE” dell'anno in corso, previa approvazione del preventivo di cui all'articolo 9 del Disciplinare di gara.

Resta inteso che al fornitore saranno liquidate soltanto le prestazioni effettivamente rese e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel capitolato tecnico.

Il Fornitore, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, sarà autorizzato a emettere fatture bimestrali posticipate.

L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dal fornitore.

La Società dichiara che gli oneri aziendali per la sicurezza (non interferenziali) relativi al presente contratto sono pari a € (euro) e che il costo presunto per il personale è pari a €..... (euro.....).

Art. 4 – Fatturazione e modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l'IBAN indicato dall'Operatore.

I pagamenti effettuati sul predetto conto corrente avranno effetto liberatorio.

Le fatture dovranno essere intestate a **AGENZIA DELLE ENTRATE, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma** (C.F. e P.I.06363391001) e trasmesse presso questa Direzione Regionale esclusivamente in forma elettronica, per il tramite del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 avendo cura di inserire il codice destinatario IPA 1F8O3G (*si precisa che il quarto carattere è la lettera "o"*) oltre al Codice Identificativo Gara (CIG 9581748496).

L'Impresa prende atto che la suddetta indicazione costituisce requisito essenziale per procedere al pagamento.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008. Nondimeno, a decorrere dal 1 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. *Split Payment*).

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, 1 comma 7, della citata legge la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente:

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

NOME:

COGNOME:

CODICE FISCALE:

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

A pena di nullità assoluta, l'Impresa si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. I

predetti contratti saranno trasmessi alla stazione appaltante al fine di consentire la verifica del corretto inserimento della clausola de qua ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010.

Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il fornitore si impegna ad ottemperare, nei confronti del personale dipendente e del personale ad esso legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi e adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti siano causati a persone e/o a cose.

L'Impresa è obbligata a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute dall'Agenzia, sia verbalmente sia per iscritto.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dai Referenti dell'Agenzia al momento dell'accesso ai vari uffici e dovranno essere munite di un documento di identificazione.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7 – Sicurezza sul lavoro e Prevenzione infortuni

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

La Società si impegna, infine, a uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove presterà servizio.

L'Impresa deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza anche in caso di impiego di lavoratori per periodi di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali: anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione

necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate.

Le situazioni di pericolo per l'utenza e per gli operatori medesimi, riscontrate nelle aree interessate dal servizio, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Fornitore al Direttore dell'Esecuzione.

Il Fornitore dovrà inoltre, in situazioni di imminente pericolo o presunte tali, provvedere a limitare o inibire l'accesso all'area interessata tramite apposite recinzioni e segnalazioni e ad adottare ogni accorgimento che si dovesse ritenere utile per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

L'Agenzia ha fornito all'Impresa il **Documento unico di valutazione dei rischi** da interferenze, in ottemperanza alla Legge n. 123 del 3 agosto 2007, contenente le principali informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare nonché alle misure di prevenzione adottate.

Art. 8 – Responsabilità civile

L'Impresa assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A tal fine, l'Impresa ha prodotto la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) emessa da il..... per un massimale di €,00).

Art. 9 – Garanzia definitiva

L'Impresa, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ha costituito cauzione dell'importo di € ----- (euro -----) mediante presentazione di polizza fideiussoria n. -----, emessa il -----, rilasciata da -----.

L'importo tiene conto delle riduzioni spettanti ex art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La stessa potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dall'Agenzia a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Risorse Materiali della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 10 – Penali

L'aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche indicate nel Disciplinare, Capitolato tecnico e Condizioni particolari di contratto allegato alla Richiesta di Offerta.

In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, l'Agenzia potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali previste all'art. 21 del Disciplinare, Capitolato tecnico e Condizioni particolari di contratto allegato alla Richiesta di Offerta, con diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito.

Si specifica che in presenza di più inadempienze è previsto il cumulo delle relative penali.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Agenzia contesterà tramite PEC all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni, dovrà fornire tramite PEC le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto delle proprie ragioni; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito o nell'ipotesi in cui dette controdeduzioni vengano valutate negativamente dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'applicazione delle penali.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le controdeduzioni dell'Appaltatore, la contestazione dell'inadempimento verrà revocata ovvero sarà ridotto l'ammontare della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Art. 11 – Recesso

L'Agenzia potrà recedere dal contratto in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, mediante semplice preavviso di 15 (quindici giorni) da comunicare all'Appaltatore a mezzo PEC. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

In caso di stipula di contratto centralizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate ovvero in caso di attivazione di convenzioni CONSIP recanti condizioni più favorevoli, la Direzione Regionale del Lazio si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato con preavviso di 15 giorni, senza il sopraggiungere di qualsivoglia onere indennitario e/o risarcitorio a favore dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art 1456 c.c, previa dichiarazione da inviare tramite PEC all'Impresa affidataria, con riserva di risarcimento del danno subito e di ogni ulteriore azione, nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) cessazione dell'azienda o di ramo d'azienda, cessazione di attività;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali;
- d) ingiustificata sospensione del servizio;
- e) applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- f) modifiche contrattuali soggettive in violazione dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'impresa affidataria di qualsivoglia natura.

La risoluzione consentirà all'Agenzia la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di esso ad altro soggetto scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in eccesso dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Art. 13 – Responsabile del Servizio

La Società, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali, nomina Responsabile del servizio il/la sig./sig.ra, individuato quale referente dell'Impresa per la gestione operativa del contratto..

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

L'Impresa e i suoi dipendenti, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, si impegnano a non divulgare e a mantenere riservate, anche successivamente alla scadenza del contratto, le informazioni relative all'attività svolta dall'Agenzia ovvero a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti o documenti d'ufficio di cui vengano a conoscenza in esecuzione del contratto.

Art. 15 – Subappalto

È ammesso il subappalto alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

Art. 17 – Cessione del Credito

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a condizione che l'Agenzia accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, l'Agenzia avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

In caso di mancato preavviso, l'Agenzia ha la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 19 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento delle attività oggetto del presente contratto è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie”.

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 – Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

l'Impresa: -----, Pec -----

l'Agenzia: Roma – 00155 – Via Marcello Boglione 73/81

Pec: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Art. 21 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Ilaria Gabrielli, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali (recapiti: ilaria.gabrielli@agenziaentrate.it; tel. 06-225982624).

Direttore dell'Esecuzione del contratto è il geom. Luciano Novelli, funzionario tecnico dell'Ufficio Risorse Materiali in servizio presso la Direzione Regionale del Lazio (recapiti: luciano.novelli01@agenziaentrate.it; tel. 06-225982319).

Art. 22 – Tutela dei dati personali

I dati forniti dall'Impresa saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, con sede legale in Roma, via Marcello Boglione 73/81.

Art. 23 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

La Società

L'Agenzia delle Entrate

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., la Società dichiara di conoscere, approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 1 - Oggetto del contratto
- Art. 2 - Durata del contratto e Massimale di spesa
- Art. 3 - Corrispettivi
- Art. 4 - Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 10 - Penali
- Art. 11 - Recesso
- Art. 12 - Risoluzione del contratto
- Art. 23 - Foro competente
- Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti con modalità elettronica mediante l'utilizzo di firma digitale (art. 6 comma 3 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012)